

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 218/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma l'11 aprile 2012, ha adottato le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

#### **1) RICORSO DELLA S.S.D. FUTSAL T.S.C. & PRECI AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ALLA CALC. JORNET SANCHEZ PATRICIA;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 60 AL SIGNOR DAMIANO BASILE;**
- **DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIGNOR VALERIO PIERSIGILLI,**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S., E DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 2, C.G.S. - (NOTA N. 6097/721 PF 11-12/SP/AC DEL 8.3.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN del 28.3.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Futsal T.S.C. & Preci di Preci (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO DEL P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;**
- **DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MAGALHAES TURELO GONCALVES CESAR,**
- **DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. MIRANDA BOAVENTURA MARCO CESAR,**

**INFLITTE SEGUITO GARA AOSTA CALCIO A CINQUE/ASTI CALCIO A CINQUE DEL 2.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 690 del 3.4.2012)**

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal P.C.F. Aosta Calcio a Cinque di Aosta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

Publicato in Roma l'11 aprile 2012

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete